



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.02

del 23.04.2015

OGGETTO: Art.1, commi 611 e ss., Legge n.190/2014. Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. Provvedimenti.

L'anno duemilaquindici il giorno VENTITRE del mese di Aprile alle ore 19,30 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, a seguito di regolare invito diramato nei modi e forme di legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.

Risultano:

presenti

assenti

			presenti	assenti
1	CARIONE Rosario	SINDACO	X	
2	NOCE Teresa	CONSIGLIERE	X	
3	CAVALLO Angelo	"	X	
4	LOMBARDO Francesco	"	X	
5	FRAIESE Lorenzo	"	X	
6	MARINO Martino	"		X
7	SAVRIA Mara	"	X	
8	MARINO Alfonso	"		X
9	DANIELE Antonio	"	X	
10	MARINO Antonio Pio	"	X	
=	=====	Totale	08	02


RISULTANO PRESENTI N.07 CONSIGLIERI E ASSENTI N.02 CONSIGLIERI.

ASSUME LA PRESIDENZA IL SINDACO SIG.**ROSARIO CARIONE**.

PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE DR.**ANTONIO MARTORANO**.

IL PRESIDENTE, CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI E LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA I PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO INDICATO IN OGGETTO, PREMETTENDO CHE, SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA;
- IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART.49 T.U.E.L. D.L.GSV. 18.08.2000, N. 267, HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue n.02

del 23.04.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.13 del D.Lgs.n.267/2000 indica le funzioni spettanti ai Comuni;

-che l'art.3, comma 27 della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

-che la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

-che l'art.3, comma 28, della medesima Legge n.244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

-che l'art.71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n.69, modificando il comma 27, ha limitato l'adempimento alle sole società direttamente partecipate dall'ente, escludendo esplicitamente le compagini societarie di secondo livello;


Atteso che permane l'obbligo, ai sensi dell'art.14, comma 32 della legge citata, di porre in liquidazione, ovvero cedere le partecipazioni delle società partecipate, non indispensabili per lo svolgimento di servizi pubblici, a meno che trattasi di società che abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e che non abbiano subito riduzione di capitale o richiesto ripiano delle perdite di bilancio ;

Richiamato l'art.1, commi da 551 a 569 della L. 27/12/2013, n.147;

Richiamato, altresì, l'art.1, comma 611, della L.23/12/2014, n.190 il quale stabilisce che:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue n.02

del 23.04.2015

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Preso atto che il comma 612 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Considerato che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

Dato atto, in ordine a quanto stabilito dall'art.1, comma 611 e ss. della L. 23/12/2014, n.190 che le partecipazioni detenute dal Comune di Trentinara nelle società ed organismi di cui all'allegato piano risultano essere in percentuali minime tali per cui il comune non ha alcuna rilevanza decisionale in seno ai rispettivi consigli di amministrazione

-che le partecipazioni in argomento hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici di carattere essenziale e istituzionale;

-che non vengono effettuati conferimenti in conto d'esercizio alle suddette partecipate ma esclusivamente corrisposto il pagamento delle fatture per i servizi prestati nell'interesse dell'ente;

-che non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.1, comma 611, lett.a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere a eliminazione di alcuna quota di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma in argomento;

Preso atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n.42 del 30.03.2015, ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente, con riserva di sottoporlo all'ordine del giorno alla prima seduta utile del Consiglio Comunale;

Ritenuto di procedere alla formale presa d'atto del suddetto Piano;

Preso atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art.49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto l'esito della votazione, intervenuta mediante alzata di mano:

Presenti n.08 Votanti n.08 , Voti Favorevoli n.08;



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue n.02

del 23.04.2015

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente, così come definito dal Sindaco ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.42 del 30.03.2015, facendolo proprio ad ogni consequenziale effetto, e che viene accluso al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Campania, ai sensi del comma 611 della Legge 190/2014;
4. di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. con separata votazione palese, all'unanimità dei voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.


Proposta di deliberazione: "Art.1, commi 611 e ss., Legge n.190/2014. Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. Provvedimenti."

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to dr. Gennaro BRUNO -

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to dr. Gennaro BRUNO -



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)


IL PIANO OPERATIVO

di

razionalizzazione

degli Organismi partecipati

(Art.1, commi 611 e seguenti della Legge n.190/2014)



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Premessa

L'articolo 1, comma 611 prevede che le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Preliminarmente la norma riconferma il contenuto dell'art.3, commi da 27 a 29 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Viene di conseguenza ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Esse non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali.

La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è ammessa, così come è ammessa l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Il comma 29 della stessa legge finanziaria 2008 prevedeva che, entro trentasei mesi dalla sua entrata in vigore, le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedessero a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

La legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 27 dicembre 2013) ha disposto (con l'art.1, comma 569) che il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, fosse prorogato di dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessasse ad ogni effetto. In caso di esito negativo della procedura di alienazione è stata prevista una forma di recesso, secondo la quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

I destinatari della norma


I destinatari attivi della norma sono esplicitamente individuati nelle regioni, nelle provincie, nei comuni, nelle camere di commercio, nelle università, negli istituti di istruzione universitaria pubblici e nelle autorità portuali.

L'obbligo di approvare il piano di razionalizzazione è di competenza degli organi di vertice delle amministrazioni sopra elencate.

Per i comuni (e le provincie) l'obbligo è posto a carico del sindaco (o del presidente). Rimangono fuori dal perimetro di operatività della norma le amministrazioni centrali.

I destinatari passivi sono individuati nelle società e nelle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (società partecipate, società consortili, società cooperative).

Mentre la finanziaria 2008 si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente per il tramite di una partecipata.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

La norma non detta nessun criterio per l'inserimento delle partecipazioni indirette nell'alveo del piano di razionalizzazione. Saranno, di conseguenza, gli estensori dei piani, la dottrina e i primi pareri delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ad individuare i criteri per inserire o escludere una società partecipata dagli interventi di razionalizzazione.

Per l'applicazione del piano di razionalizzazione può essere punto di riferimento l'articolo 2359 del codice civile, rubricato "società controllate e collegate".

Il piano di razionalizzazione, di conseguenza, dovrebbe prendere in considerazione solo quelle società nelle quali la società partecipata dall'ente locale:

-controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie, e questo in relazione all'effettiva partecipazione degli aventi diritto di voto, essendo sufficiente anche la maggioranza relativa dei voti in presenza di un elevato astensionismo.

-dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

-esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono, inoltre, considerate società collegate quelle nelle quali la società partecipata dall'ente locale esercita un'influenza notevole.

La legge di stabilità 2015, inoltre, non fa esplicito riferimento alle aziende speciali e alle istituzioni.

Obiettivi e strumenti del piano di razionalizzazione

Il piano di razionalizzazione, persegue lo stesso obiettivo degli altri interventi normativi che l'hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali.

Fra gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo la norma annovera:

-l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;

-la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;

-la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;

-l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l'istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);

-l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

Un ulteriore indirizzo è dato dal contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto:

-degli organi amministrativi;

-degli organi di controllo societari;

-delle strutture aziendali, con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale.

Da un lato, quindi, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, dall'altro lato l'utilizzo di processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Un numero elevato di società svolge un'attività di servizi a favore dell'Ente locale, quali sono ad esempio le società in house strumentali. Tali società presentano una percentuale di costi del personale molto elevati.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Una riorganizzazione della struttura societaria e produttiva potrebbe comportare un esubero del personale che potrebbe usufruire degli incentivi alla mobilità.

Principi ispiratori

Il piano operativo di razionalizzazione e l'allegata relazione descrittiva si ispirano ai seguenti principi generali, elencati nel testo del richiamato articolo, 1 comma 611:

Coordinamento della finanza pubblica. Tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Contenimento della spesa pubblica. Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.

Buon andamento dell'azione amministrativa. Il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa l'articolo 97 della Costituzione italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione.

Tutela della concorrenza e del mercato. La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela della concorrenza convivono:

- 1) un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici;
- 2) un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali. Con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte rileva che il concetto di concorrenza deve riflettere quello operante a livello comunitario, che comprende gli interventi regolativi, la disciplina *antitrust* e le misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Si intende rimuovere tutte quelle situazioni nelle quali l'ente pubblico, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione, svolga un'azione discorsiva della concorrenza con le intese e gli abusi di posizione dominante.

Contenuto del piano operativo

Si dovrà costruire un proprio piano di razionalizzazione sulla base delle proprie necessità, esigenze ed obiettivi specifici. E' la norma stessa che indica alcune azioni che possono formare oggetto del piano.

In ogni caso esse rappresentano un "*minimum*" operativo e non sono esaustive delle possibilità offerte all'ente locale. Le azioni dovranno essere necessariamente finalizzate alla riduzione del numero delle partecipate e dei costi di bilancio.

La redazione del piano operativo, accompagnato dalla relazione tecnica, deve tenere nella debita considerazione i seguenti elementi:

-il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

-una descrizione analitica del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta. La descrizione del gruppo societario rappresenta l'occasione per la valutazione di ogni singola partecipazione societaria finalizzata alla verifica della convenienza economica al suo mantenimento ad alla sua dismissione. Gli strumenti valutativi sono quelli tipici delle discipline aziendalistiche e si realizzano pienamente attraverso l'analisi dei bilanci consuntivi, le prospettive di crescita aziendale, l'adeguatezza del modello organizzativo alla mutevole realtà del mercato.

Le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano.

E' opportuno descrivere separatamente le azioni indicate dalla norma:

- a) eliminazione di società non indispensabili,
- b) eliminazione delle società con oggetto analogo o simile,
- c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
- d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti,
- e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
- g) riorganizzazioni della struttura aziendale,
- f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

- Individuare, in relazione ad ogni tipologia di intervento, le modalità di attuazione:

1) attraverso le operazioni straordinarie societarie:

- a) della cessione,
- b) della fusione,
- c) della liquidazione,
- d) della scissione,
- e) trasformazione societaria.

2) attraverso ristrutturazioni aziendali che comportino:

- a) riduzione dei costi dei consigli di amministrazione,
- b) riduzione dei costi degli organi di controllo,
- c) riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione,
- d) riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento.

3) attraverso la valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice della presenza di condizioni di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza quali:

- a) l'adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231 del 2001;
- b) l'adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012;
- c) l'adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo della gestione aziendale;
- d) il rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- e) l'adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza.

- La tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano.

- Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni

- Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale.

- I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

Il piano operativo di razionalizzazione dovrà essere approntato entro il 31 marzo del corrente anno. Esso deve essere immediatamente operativo e coprire il lasso di tempo sino al 31 dicembre 2015.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Entro il 15 marzo del 2016 dovrà essere predisposta una relazione sull'attuazione del piano operativo, contenente i risultati ottenuti dall'azione di razionalizzazione.

Il piano operativo di razionalizzazione (con l'allegata relazione) e la relazione sull'attuazione del piano sono soggette a pubblicazione nel sito *web* dell'ente locale.

La pubblicazione costituisce un preciso adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.n.33 del 2013. La pubblicazione deve avvenire entro il termine ultimo per la predisposizione del piano.

Sempre entro lo stesso termine, il piano dovrà essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che si esprimerà sulla sua validità. Alle operazioni contenute nel piano di razionalizzazione si applicano:

-la disciplina in materia di mobilità del personale prevista dall'art.1, commi dal 563 al 568 della legge di stabilità 2014. Infatti, le società partecipate possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565 (atti di indirizzo per privilegiare le assunzioni in mobilità da altre società invece che nuove procedure concorsuali; predisposizione della dichiarazione di esubero del personale).

-la disciplina in materia di benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 568-bis della legge di stabilità 2014. In caso di scioglimento di società o aziende speciali, direttamente partecipate, in corso o deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Nel caso di scioglimento di società controllate indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alle società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

In caso di scioglimento (entro i dodici mesi), ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione, adottate dalle società partecipate, e gli atti di dismissione delle partecipazioni societarie sono disciplinati esclusivamente dal codice civile.


Conclusioni

La scelta operata dal legislatore nell'adozione delle disposizioni in materia di razionalizzazione della struttura delle società partecipate sembra, in parte, discostarsi dalle previsioni legislative precedenti, non dettando dei criteri rigidi e ben definiti (es. l'articolo 14, comma 32, del D.L. 78/2010), ma lasciando libertà di scelta agli enti locali nell'ambito di criteri generali dettati.

La scelta di individuare la Corte dei Conti come destinatario finale del piano e delle relazioni può rappresentare un valido deterrente al rispetto della normativa.

Non è rinvenibile nelle norme in esame la presenza di sanzioni per il mancato rispetto normativo, se non quelle previste in caso di mancata pubblicazione delle relazioni, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n.33/2013.

Alcune misure di razionalizzazione (le fusioni e le cessioni), scontano necessariamente il parametro economico dell'appetibilità del mercato e necessitano per la realizzazione di tempi, anche non brevi. Il loro raggiungimento va oltre la volontà dei singoli enti locali.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Altre misure (le liquidazioni) sono condizionate dalle caratteristiche economiche delle società e da conseguenze di carattere sociale quali il licenziamento o la difficoltà di ricollocazione del personale dipendente in altre strutture operative.

Gli stessi interventi di riduzione dei costi, in assenza di parametri ben determinati, rischiano di risultare inefficaci essendo sufficiente, per il raggiungimento dell'obiettivo, una loro riduzione minima.

La diminuzione dei costi relativi agli organi amministrativi, già oggetto di precedenti interventi, può risultare inefficace, là dove gli spazi operativi siano oramai ridotti al minimo.

Si pensi ad esempio alle società controllate dai comuni o dalle province dove il costo dei componenti del consiglio di amministrazione, parametrato al valore dell'indennità di carica del sindaco o del presidente della provincia, ha subito già la riduzione del dieci per cento con la disposizione del D.L. 78/2010 articolo 6, comma 3, ed è stata oggetto di una ulteriore riduzione del venti per cento con il D.L. 90/2014.

Nessuna riduzione ulteriore è possibile là dove un risparmio sia stato conseguito negli anni passati con la trasformazione del Consiglio di amministrazione in organo monocratico (l'amministratore unico).

IL PERCORSO DI RAZIONALIZZAZIONE

Classificazione del servizio in base all'attività dei servizi pubblici locali

Normativa

1. Per la UE
 - Servizi di interesse generale
 - a. Estremamente diversificati
 - b. Di natura industriale con rilevanza economica e non
 - c. Comunque essenziali per cittadini ed imprese
 - d. Da individuare a cura delle autorità competenti
 - Servizi di interesse economico generale
 - a. Tutela di mercato e della concorrenza
 - b. Elevata qualità e contenimento dei prezzi
 - c. Quale che sia settore/oggetto (anche servizi sociali)
2. Per l'Ordinamento degli EE.LL.
 - Servizi a rilevanza economica (L. 142/90)
 - Servizi privi di rilevanza economica (L. 142/90)
 - Servizi a rilevanza industriale (art. 113 Tuel)
 - Servizi privi di rilevanza industriale (art. 113 Tuel)
 - Servizi di rilevanza economica - art. 113 Tuel (D.L. 269/2003)
 - Servizi privi di rilevanza economica - art. 113 Tuel (D.L. 269/2003)
3. Per il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 6529 del 10-09-10)

La distinzione tra servizi pubblici locali:

-di rilevanza economica

-privi di rilevanza economica

dipende :

-non da criteri di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

-ma da un "criterio relativistico, che tenga conto della peculiarità del caso concreto" (struttura del servizio, modalità di espletamento, profilo economico-organizzativo, natura del soggetto coinvolto, disciplina di settore.

4. Per il Consiglio di Stato (sent. 325 del 17-11-10)

La distinzione tra servizi pubblici locali:

-di rilevanza economica

-privi di rilevanza economica

rientra nella:

-competenza statale esclusiva (in quanto afferente alla disciplina della tutela del mercato e della concorrenza).

5. Per il D.L. 223/2006

-Servizi pubblici locali riguardanti servizi finali.

Servizi a rilevanza economica (gas – energia – farmacie – trasporto ferroviario - Idrico int.)

Affidamenti mediante gara ad evidenza pubblica per tutelare mercato e concorrenza. Della pubblicità e della trasparenza.

Ricorso a società miste con socio selezionato mediante gara a doppio oggetto (qualità di socio e affidamento del servizio).

Affidamenti diretti con il ricorso al modello dell'in house providing a organismo ad integrale partecipazione pubblica sottoposto a controllo analogo.

Lo statuto non deve consentire l'ingresso ai provati, il C.d'A. non deve avere rilevanti poteri gestionali, non deve avere una vocazione commerciale e le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'Ente affidante.


L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito web istituzionale, contenenti le ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, nonché gli specifici obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Applicano per le assunzioni quanto previsto dall'art.35, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001 e art.18, comma 2bis, D.L. 112/2008 e per gli affidamenti di servizi e forniture il D.Lgs.n.163/2006 ed i costi e rendimenti standard previsti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche (art.13 L.196/09).

- Servizi strumentali all'attività della p.a. regionali e locali riguardanti servizi intermedi (art.19)

Devono operare con gli Enti soci costituenti, partecipanti o affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o provati con sede nel territorio nazionale, né in affidamento diretto né con gara e non possono partecipare ad altre società o Enti. Il divieto di partecipazione non si applica a Società che svolgono intermediazione finanziaria (D.Lgs.n.385/93). Devono avere oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di esclusività sopra definite. Applicano per le assunzioni criteri e modalità di trasparenza pubblicità ed imparzialità previste dall'art.35, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001 e art.18, comma 2bis, D.L. 112/2008 e per gli affidamenti di servizi e forniture il D.Lgs.n.163/2006 ed i prezzi di mercato.

Per le società partecipate è previsto il contenimento del numero dei componenti fino a 3 per strumentali e a 5 per economiche, nel rispetto delle norme di inconfiribilità e incompatibilità l'elevazione del profilo di competenze in caso di perdite per tre anni, il contenimento dei compensi (70% - 60% max), riduzione dei compensi (-10%) e dei relativi costi (max 80% del 2013 dal 2015), art.1, comma 725, L. 296/2006, D.P.C.M. 182/2007, art.62, comma 12, D.L. 112/08, art.71 L.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

69/09, art. 6, comma 6, D.L. 78/10, art.4, comma 4, D.L. 95/2012, art.1, comma 550, L. 147/13, art.16, comma 2, D.L. 90/2014.

Gli adempimenti anticorruzione per le società partecipate si applicano limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'UE e dai commi 15 a 33 dell'art. 1 della L. 190/2012, estendendo il modello di organizzazione e gestione del rischio del D.Lgs. 231/2001.

Il controllo sulle società partecipate è previsto nel Regolamento di Contabilità dall'art.152 Tuel, nella relazione previsionale e programmatica che definisce gli obiettivi per organismo gestionale dall'art. 170, nel Bilancio di Previsione allegando le risultanze dall'art.172, nel conto consolidato dall'art.230, nei sistemi di Controllo interno art.147, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, finalizzata a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità. Le fasi di svolgimento sono: preventivi (obiettivi gestionali in RPP), concomitante (monitoraggio periodico di natura direzionale (analisi scostamenti e interventi correttivi) e consuntiva (risultati complessi) con il Bilancio consolidato. Ulteriore controllo viene attivato dall'allegato al Conto della nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti tra l'Ente e la Società e la riconciliazione contabile.

DISTINZIONE TRA SERVIZIO STRUMENTALE (SS) E SERVIZI PUBBLICI LOCALI (SPL)

Tipo	Destinazione attività	Tipologia rapporto	Forma contratto	Corrispettivo contrattuale	Rischio
SS	ENTE	BILATERALE	APPALTO	ENTE	ENTE
SPL	COLLETTIVITA UTENZA	TRILATERAL E	CONCESSION E	UTENTI CONTRIBUT I	GESTOR E

Mappatura e analisi dell'attuale sistema di partecipazione:

- Società strumentali:

1. CST Sistemi sud

-Società a responsabilità limitata, quota di partecipazione dello 0,25%;

-Oggetto sociale = attività strumentali informatiche e telematiche;

-Modello di governance: Assemblea dei soci, Consiglio d'Amministrazione e Direttore

-Modello di Controllo: Consiglio Sindacale, Commissione di controllo analogo, Nucleo Vigilanza ed Anticorruzione.

-Vantaggi della partecipazione: superamento del digital divide, economie di scala, progetti di e.government.

-Risultati economici: utili d'esercizio dall'anno 1999;

-Prospettive di sviluppo: progetti di dematerializzazione, conservazione sostitutiva, open data, fatturazione elettronica e nuovo sito web istituzionale.

-Risparmi attesi: economie di scala con l'ingresso nuovi soci e riduzione compensi componenti governante e controllo.

(vedi scheda tecnica di dettaglio)



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

SCHEMA TECNICA

CST SISTEMI SUD – Società a responsabilità limitata

Dati della Società


Classificazione della Società e del Servizio	Società strumentale con capitale interamente pubblico per la produzione di beni e servizi strumentali degli Enti soci (art.13 D.L. 223/2006);
Data di costituzione:	3 giugno 1999
Sede legale:	Viale della Repubblica n. 8 84047 – Capaccio (SA)
Oggetto Sociale (esclusivo):	Produzione di beni e servizi strumentali nell'ambito dei servizi istituzionali informatici e telematico per gli Enti soci.
Trasformazioni	La società si è trasformata da mista in house a seguito del riconoscimento di "Centro Servizi Territoriale" (CST) partecipando all'avviso della Regione Campania per l'individuazione di n. 6 CST DD. n. 212 del 17-05-2007, finanziata con DD. 191 del 10-06-2008 ed in "Alleanze locali per l'innovazione" (ALI) partecipando al Bando CNIPA (ora AgID) pubblicato il 07 febbraio 2007 ed aggiudicato con delibere n. 133/2008 e 5/2009 del Collegio del CNIPA, ed abilitata a presentare progetti di e-government
Compagine sociale	n.42 Comuni, n.2 Unione di Comuni, n.2 Comunità Montane.
Capitale sociale al 31.12.2013:	103.200,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,25 % (capitale € 255,00)
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 727 Euro 2012: 34.439 Euro 2013: 29.599 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: Utili come da statuto reinvestiti in attività 2012: Utili come da statuto reinvestiti in attività 2013: Utili come da statuto reinvestiti in attività
Eventuali costi a carico del bilancio	Anno 2012



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

<p>comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)</p>	<p>Quote sociali € — Servizi e forniture € 13.200,17 Anno 2013 Quote sociali € — Servizi e forniture € 13.298,60 Anno 2014 Quote sociali € — Servizi e forniture € 12.229,74</p>
<p>Previsione spese Bilancio Ente per l'anno 2015</p>	<p>Quote sociali € _ in corso di formazione Servizi e forniture € _ in corso di formazione</p>
<p>Organo amministrativo: in numero di tre art. 1, c. 725 L. 296/2006</p>	<p>Consiglio di Amministrazione: Presidente: Adamo Coppola Consigliere: Carmine D'Alessandro Consigliere: Gianluca Fimiani Il compenso è contenuto nei limiti stabiliti dall'art. 61 c. 12 D.L. 112/08 Le indennità sono state ridotte in base art. 71 L.69/09, art. 6 c6 D.L. 78/10, art. 4 c. 4 D.L. 95/12, art. 1 c. 550 L. 147/2013. I costi nel 2015 sono stati ridotti nel limite dell'80% del 2013, art. 16 c.2 D.L. 90/2014.</p>
<p>Perdite nei tre esercizi precedenti Art. 6, c 19 D.L. 78/2010 Art. 1, c. 554 L. 147/2013</p>	<p>Non vi sono stati risultati economici negativi negli ultimi tre esercizi precedenti al 2015 per cui non sono stati stabiliti: -la riduzione del 30% dei compensi agli amministratori; -la revoca degli amministrati per giusta causa. -Limitazioni ad aumento di capitale</p>
<p>Organo di controllo:</p>	<p>Collegio Sindacale: Presidente: Anna Farro Sindaco eff.: Donato Antemi Sindaco eff.: Marco Peduto</p>
<p>Organo di controllo Analogo:</p>	<p>Comitato: Presidente: Delegato Comune di Capaccio Componenti: Sindaci/delegati Enti soci Sottocommissione: Presidente: Delegato Comune di Capaccio Componente: Sindaco Comune Battipaglia Componente: Sindaco Comune di Albanella Componente: Sindaco Comune di Casalvelino Componente: Sindaco Comune di Salerno</p>
<p>Obiettivi gestionali</p>	<p>-Definizione progetto di Riuso</p>



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

	<ul style="list-style-type: none"> -Avvio progetto di dematerializzazione, conservazione sostitutiva, Open Data, Fatturazione elettronica, Sito web Istituzionale, Disaster Recovery. -Assistenza e consulenza informatica -Elaborazione dati -Gestione servizi associati informatici
Regolamento di Vigilanza Piano Anticorruzione Trasparenza	<p>Il Regolamento di vigilanza è stato approvato dal C.d'A. in data 24/02/2011 verbale n. 135 e pubblicato sul sito web della Società: www.cstsistemisud.it</p> <p>Il Piano Anticorruzione è stato approvato dal C.d'A. in data 18/02/2015 verbale n. 186 e pubblicato sul sito web della Società.</p> <p>Responsabile della vigilanza e della corruzione è il Consiglio Sindacale nella persona del Presidente la Dott.ssa Anna Farro nominata dal C.d'A. nella seduta del 18/02/2015 verb. n. 186;</p> <p>La Responsabile della Trasparenza è la dipendente Renate Farro.</p>
Bilancio 2014	In corso di formazione scadenza 30 aprile
Bilancio previsionale 2015	In corso di formazione scadenza 30 aprile
Personale	<p>Regolamento delle assunzioni approvato dal C.d'A nella seduta del _ verbale n. _ pubblicato sul sito web della Società (art. 35, c3 D.Lgs. 165/2001.</p> <p>Risorse umane impiegate per il 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratto di Collaborazione: n.1 Direttore Amministrativo - Tempo indeterminato: n.1 dipendente di qualifica impiegato (Segretaria) - Tempo determinato: n.3 dipendenti di qualifica impiegati (Esperti gestionali Enti locali) in somministrazione lavoro; - Collaborazione occasionali; n.2 esperti gestionali - Collaboratori a progetto: <p>Previsione di n. 30 dipendenti somministrati per realizzazione progetti informatici</p>
Affidamenti servizi e forniture	La società per il reperimento dei servizi e forniture applica il codice dei contratti



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

	D.Lgs. 163/2006 ed opera con il MEPA.
Interventi di razionalizzazione	Raggiunti nel 2015 i seguenti obiettivi: -Riduzione dei costi della governance; -Riduzione dei Costi del Personale; -Servizi strumentali informatici indispensabili per superare digital divide ed ottenere economie di scala; -Progetti di e-gov.

Risultati della rilevazione

Organismi non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità Istituzionali:

Ragione Sociale	Tipologia	Finalità
CST Sistemi Sud	SRL	Istituzionale

Non sono state riscontrate Società non avente per oggetto fini istituzionali per le quali è necessario attivare nell'anno le procedure di liquidazione e/o cessione;

Organismi che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o da Enti strumentali:

Ragione Sociale	Tipologia	Attività
CST Sistemi Sud	SRL	Informatica e telematica

Non sono state riscontrate Società svolgenti attività analoghe o svolte da altri Enti strumentali.

Organismi che risultano composte solo da Amministratori:

Ragione Sociale	Amministratori	Dipendenti
CST Sistemi Sud	n . 3	n. 1 - Lavoratore a tempo indeterminato n. 3 - Lavoratore a tempo determina interinale n. 2 - Collaboratore n. _ - Collaboratore a progetto (da definire) n. _ - Collaboratori autonomi

Non sono state riscontrati Organismi con Amministratori superiore ai dipendenti;

Aggregazioni di Società a rilevanza economica:

Ragione Sociale	Rilevanza Economica	Possibile aggregazione	Con Ragione Sociale
CST Sistemi Sud	No		



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

2. **Contenimento dei costi mediante la riorganizzazione degli organi sociali, nonché la riduzione delle relative numerazioni:**

CST Sistemi Sud srl

Ha azionato con il rinnovo del C.d'A., deliberato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 41 del 28/07/2014 i seguenti risparmi per la Governance, scegliendo di nominare membri Amministratori comunali:

Consiglio d'Amministrazione	Costo 2014	Costo 2015	Differenza
Presidente	0	0	-
Componente		0	-
Componente	0	0	-

Consiglio Sindacale	Costo 2014	Costo 2015	Differenza
Presidente		6750,00	-
Componente		5312,50	-
Componente		5312,50	-

3. **Contenimento dei costi mediante la riorganizzazione del personale e dei servizi, dei costi gestionali e di funzionamento:**

CST Sistemi Sud srl

La Società ha ridotto il numero dei componenti di Direzione ed il numero di personale adibito ai servizi di assistenza informatica e sta ultimando i lavori per quantizzare le spese relative all'anno 2014 e 2015, da riportare nella sottostante tabella:


Attività	Costo 2014	Costo 2015	Differenza
Personale	Da rilevare	Da rilevare	-
Servizi	Da rilevare	Da rilevare	-
Forniture	Da rilevare	Da rilevare	-

4. **Valorizzazione degli strumenti che costituiscono indice della presenza di condizioni di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza:**

Ragione Sociale	Contr. Analog.	Sito web Traspar.	Regolam. Assunz.	Affidam. 163/2006	Regol. Vig.- antic	Respon. s. Traspar	Respon. Vig.- Ant.	Carta servizi
CST Sistemi Sud	si	si	si	si	si	si	si	no

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DA INTRAPRENDERE:

In base agli elementi rilevati innanzi riportati si propone al Consiglio Comunale di assumere il seguente provvedimento:



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Ragione Sociale	Mantenimento partecipazione	Dismissioni Liquidazione	Vendita quote	Accorpam. Fusione
CST Sistemi Sud	SI	no	no	no

Atteso che non sono stati riscontrati motivi di dismissione o accorpamenti, si programma di attivare per gli organismi partecipati i seguenti interventi di razionalizzazione:

Legenda:

- Bilancio preventivo annuale = Elaborato dettagliato per singola categoria di spesa e per servizi. Dettaglio delle quote di spesa ripartita per Ente partecipante;
- Governance = riduzione del numero e/o dei costi;
- Personale = blocco assunzione per servizi già in affidamento, riduzione delle ore lavorate in base alle esigenze di servizio, eliminazione di premi, divieti di pagamento ferie, elaborato di dotazione organica e programma assunzioni previsionale annuale;
- Servizi, Forniture, lavori = applicazione D.Lgs. 163/2006 e MEPA;
- Trasparenza = Pubblicazione dati su sito web;
- Controllo = Nucleo di vigilanza e responsabile anticorruzione.

La tabella sotto riportata riporta per ogni organismo gli interventi da attivare su ogni tipologia di spesa segnata con il SI, poiché il NO attribuisce il valore "già eseguito/non necessario/non possibile":

Ragione sociale	Governance	Personale	Traspar.	Servizi	Vigilanza	Anticor	Bil.prev
CST Sistemi Sud	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Tempi di attuazione

Nella tabella sottostante è riportata la tempistica stabilita per l'attivazione dei servizi da parte dell'Organismo partecipato:

- Eseguita: qualora la società ha già attivato la riduzione/pubblicazione/controllo
- la data: entro in cui dovrà attivare il servizio.

Ragione sociale	Governance	Personale	Traspar.	Servizi	Vigilanza	Anticor	
CST Sistemi Sud	Eseguita	Eseguita	Eseguita	Eseguita	Eseguita	Eseguita	

L'Ente, inoltre, partecipa al capitale della società **Magna Graecia Sviluppo S.c.r.l.**

Via Porta Giustizia, n.1-Frazione Paestum -84047 Capaccio (SA)


Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata.

Costituita nell'anno 2000, è una società senza scopo di lucro che aggrega enti pubblici e privati. Lo scopo che l'Ente persegue attraverso la società è quello di ottenere, tramite la gestione associata dei servizi, la promozione, la regolamentazione, il coordinamento, la razionalizzazione e lo sviluppo locale nel territorio della provincia di Salerno.

Capitale sociale: € 110.000,00.

% del Comune: 1,5

Rappresentante del comune: consigliere comunale delegato.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società. Si dà atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della legge n.190 /2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" lettere dalla a) alla d):

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.


In relazione alla lettera e), sarà proposto nella competente sede assembleare di adottare misure utili al contenimento dei costi di funzionamento.

La partecipazione a Consorzi o altre "forme associative", di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Il presente Piano è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania ed al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito web istituzionale (ex D.Lgs. 33/2013).

Trentinara lì, 30 marzo 2015

Il Sindaco
Rosario Carbone





COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue C.C. n.02

del 23.04.2015

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
- f.to Rosario CARIONE -

IL SEGRETARIO GENERALE
- f. to MARTORANO dr.Antonio -

PUBBLICAZIONE

Prot. N. _____ Reg. n. 162 addi 24 APR 2015
La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24 APR 2015;

IL SEGRETARIO GENERALE
- f.to MARTORANO dr.Antonio -

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata all'esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24 APR 2015 al _____ come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno 24 APR 2015

perché senza seguito di reclami;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° D.L.vo 267/2000);

Li 24 APR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
MARTORANO dr.Antonio -

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Trentinara addi 24 APR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -